

(N. 1212-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Industria e del Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1956

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti per invenzioni industriali, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di regolare e disciplinare la complessa classificazione internazionale dei brevetti per invenzioni industriali già firmata a Parigi il 19 dicembre 1954. In ordine di tempo la Convenzione è stata preceduta da quella relativa alle formalità per le domande di brevetto pure sanzionata a Parigi nel dicembre 1953.

La Convenzione si rendeva indispensabile perchè questa materia era regolata da vecchie disposizioni che rimontano al 1886, successiva-

mente modificate nelle riunioni di Berna del 1904 e del 1926. In questa epoca sembrò che la soluzione del complesso problema non fosse matura e i lavori furono sospesi. Soltanto dopo la fine della seconda guerra mondiale il problema è stato esaminato da un Comitato di esperti del Consiglio d'Europa al quale spetta il merito di aver affrontata la difficile questione e di avere finalmente raggiunto una conclusione. Bisognava approntare un nuovo progetto con sistema radicale e indipendente da quelli preesistenti. Difficile problema che è stato raggiunto

fissando 21 grandi classi e circa un centinaio di sottoclassi, esaminate specificatamente da esperti nelle singole materie per giungere finalmente ad una organica classificazione uniforme di tutti i brevetti di invenzione.

Riteniamo superfluo indicare tutto il lavoro compiuto dagli esperti del Comitato plenario e dai sottocomitati ristretti prima di raggiungere dopo tante difficoltà le conclusioni indicate e sanzionate nella presente Convenzione.

Basterà ricordare che furono messe a punto 103 classi e circa 600 sottoclassi e che questa classificazione si presterebbe a successive suddivisioni che potrebbero comprendere un numero di circa 15 mila voci. Si tennero presenti i progetti e i sistemi migliori già esistenti in Germania, in Olanda e in Inghilterra e si giunse così alla elaborazione del progetto definitivo che, approvato dal Comitato degli esperti del Consiglio di Europa il 19 dicembre 1954, fu poi concretato e approvato nella Convenzione di Parigi.

Naturalmente questa Convenzione ha dei riflessi anche nelle disposizioni interne dei singoli Paesi che vi hanno aderito per cui è stato necessario anche in Italia riorganizzare l'Ufficio centrale dei brevetti che ha riunito tutta questa materia in 26 grandi classi. Il sistema legislativo italiano, che non prevede l'esame preventivo della novità delle invenzioni, rende meno sentita la necessità di una organica e razionale classificazione della materia brevettabile.

È però auspicabile una completa revisione della legislazione italiana in questa materia; siamo a conoscenza che gli studi in proposito sono bene avviati e che si giungerà presto ad una razionale classificazione delle invenzioni brevettate anche per aggiornarsi alle disposizioni già esistenti negli altri Paesi.

Come si è già detto la classificazione internazionale contemplata nella presente Convenzione è divisa in 8 grandi sezioni, ciascuna delle quali comprende invenzioni aventi certi

criteri di affinità. Per forza di cose queste sezioni portano a successive suddivisioni precisate in 103 classi e 594 sottoclassi nelle quali la materia delle invenzioni in un certo senso comprende e si estende all'intero scibile umano.

La Convenzione, anche se così profondamente studiata, non è perfetta e perciò il gruppo degli esperti continua i propri lavori per le indispensabili ulteriori elaborazioni per integrare di volta in volta la classificazione stessa in modo che essa rimanga lo strumento preciso e aderente alle esigenze della complessa materia. Non basterà il lavoro degli esperti ma dovrà contribuirvi anche l'attività di altri organismi diplomatici e parlamentari chiamati ad esaminare i problemi nuovi che per forza di cose matureranno in questa materia.

Il nostro disegno di legge che si riferisce alla Convenzione di Parigi è molto semplice, composto di tre articoli con una eccezione alla solita disposizione dell'entrata in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, perchè proprio nell'articolo 3 si accorda una proroga di quattro mesi per l'entrata in vigore della legge, per dare la possibilità agli interessati di predisporre le loro domande per potere essere assegnati successivamente nella classificazione internazionale dei brevetti.

Su questo disegno di legge la 9^a Commissione del Senato ha espresso parere favorevole auspicando « che questa prima fase di collaborazione europea possa esser seguita presto dalla piena unificazione delle norme di diritto oggettivo in materia dei brevetti per invenzioni industriali ». Questo voto espresso dalla 9^a Commissione è da noi accettato poichè in una materia così complessa e delicata è necessario esistano norme precise di diritto per evitare ostacoli e danni agli interessati.

Riteniamo, onorevoli senatori, che non mancherà la vostra approvazione al presente disegno di legge.

GALLETTO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti per invenzioni industriali, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.